

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA

del 17 novembre 2014

che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati
[2015/2261]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 404,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 431 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 405, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione deve assistere il consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del consiglio di associazione e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per il consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

